All'Ill.mo Presidente

del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Il sottoscritto Dott. Francesco Raucci, nato a Roma (RM) il 11.02.1971, C.F. RCCFNC71B11H501D, con studio in via San Carlo 84, 81100 Caserta, pec: francesco.raucci1512@commercialisticaserta.it,

in qualità di Gestore della Crisi, nella procedura n. 2/2020.

PREMESSO

 Che in data 16.05.2024 Il Presidente della Terza Sezione Civile, nella persona del Dott. Enrico Quaranta, omologava il piano del consumatore n. 2/2020 presentato da ANTONIOMARIA

DE GENNARO ed ANTONIETTA AGO e così disponeva:

"la pubblicazione del piano nella apposita sezione del sito internet del Tribunale di Santa

Maria Capua Vetere, con oscuramento dei dati sensibili ivi contenuti (origine razziale o

etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati

genetici e biometrici, salute, vita e orientamento sessuale, nominativi dei figli se minorenni),

e che gli atti della procedura restino pubblicati esclusivamente per il tempo di durata della

stessa, provvedendo alla loro cancellazione e/o distruzione da parte dell'OCC

successivamente alla conclusione e estinzione della procedura".

* * * * *

Tutto ciò premesso, il Dott. Francesco Raucci

CHIEDE

Che l'Ill.mo Presidente del Tribunale nella persona della Dott.ssa Gabriella Maria Casella, voglia autorizzare il sottoscritto a pubblicare il piano del consumatore epurato così come da disposizione del

Dott. Enrico Quaranta.

Si allega:

1. Piano del consumatore epurato.

Con osservanza,

Caserta, 25.06.2024

Dott. Francesco Raucci



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il giudice, dr. Enrico Quaranta

decidendo sul ricorso	per l'omologa del	piano del	consumatore	presentato	da:
-----------------------	-------------------	-----------	-------------	------------	-----

nato a il di professione pensionato C.F.
professione pensionata C.F. entrambi residenti in discontinuo di contra di c
n via int. rappresentati e difesi dall'Avv. (c.f.
del Foro di S. Maria C.V. con studio in alla via
art. 125 co. 1
c.p.c. e art. 16 co. 1 bis D.Lgs. 546/92 dichiara che il fax è e l'indirizzo pec è
the Course industrial and the
nei confronti di:
Prexta Società per azioni, società unipersonale, già Eurocqs Società per azioni, società
unipersonale, con sede legale.
103 -, in persona del proprio procuratore speciale
4, nominato con procura del 4.10.2018 al
rappresentata e difesa dell' giusta procura in
rappresentata e difesa dell' giusta procura in atti, che lo rappresenta e lo difende con l'elezione di domicilio presso il proprio studio
aut, one to appresent to another controlled on the second at administration property studio
CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A., con sede legale in Parma, alla Via Università n. 1, Partita
e difesa dall'accuratione cipuno (C.F. (C.F. P.E.C.
c unesa dan cripuno (c.r. cripuno)
General Control of the Control of th
Banca Progetto s.p.a. (Istituto Finanziario Europeo s.p.a.) con sede legale in Milano alla Piazza Diaz
I C.F. in persona del Bone del
poteri conferitigli quale Amministratore Unico e Legale Rappresentante, a quanto in oggetto autorizzato in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/04/2019, rapp.ta e difesa
dall' ed elett.te dom.to presso il suo studio
in virtù di mandato in atti
A CONTRACTOR AND A CONT
- Opponenti -

letti gli atti e i documenti del procedimento;

letta, in particolare, la proposta formulata ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012 per la composizione della crisi da sovraindebitamento e la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi, dr. Francesco Raucci;

lette le conclusioni di cui all'udienza del 25.3.24:

OSSERVA

ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. 3/2012, con istanza di omologa e relazione del professionista incaricato.

I ricorrenti hanno esposto:

- 1) di essere entrambi pensionati e precedentemente dipendenti con rapporto di lavoro subordinato in istituti bancari;
- 2) di trovarsi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 3/2012;
- di non essere soggetti a procedure concorsuali;
- 4) che non hanno presentato ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis L. 3/2012;
- 5) di non aver subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione o risoluzione dell'accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;
- 6) che a seguito di istanza del 18.04.2019, l'OCG dei Commercialisti di Caserta, con provvedimento del 21.02.2020, prot. 0000480, ha nominato Francesco Raucci, quale gestore della crisi da sovraindebitamento al fine di procedere alla predisposizione di una relazione particolareggiata e di rilasciare l'attestazione di fattibilità ex art. 9, comma 2, L. 3/2012;
- che il gestore della crisi ha depositato in data 21.02.2020, prot. 484, la relazione particolareggiata e la proposta di piano del consumatore.

220 022 00	49,89%
Mutuo Ipotecario immobiliare 320.923,00 62,80% 1.502,00	47,0770
Mutuo chirografario 70.378,60 13.77% 256,00	8.50%
Cessione del quinto Chirografaria 74.941,71 14,67% 862,00	28,63%
Credito cambiario Chirografario 17.630,28 3,45% 165,89	5,50%
Apertura di credito in c/c [4.940,00 2,92% 0,00	0,00%
Tributi 5.418,76 1,06% 0,00	0,00%
Carta di credito - tutte 5.253,92 1,03% 225,00	7,48%
Sanzioni Tributi 834,66 0,16% 0,00	0,00%

Aggio	426,13	0,09%	0,00	0,00%
Interessi Tributi	251,67	0,05%	0,00	0:00%

I ricorrenti hanno dunque fornito le seguenti informazioni.

Situazione debitoria:

debito residuo totale accertato pari a € 510.998,73, che pesa mensilmente con una rata media pari a € 3.010,89.

Dettaglio situazione debitoria

Dettaglio dei debiti accertati, con l'indicazione della rata media mensile e del rapporto rata reddito all'epoca della contrazione del debito.

				Reddi	
DATA	Tipologia debito	Credit (1997)	Rata Mensile	lo ,	
		urc production of the second o		Mens-	
		and the contraction of the contraction of the contraction of			
22/03/16	Mutuo chirografario	1 - CARIPARMA COOBBLIGATO n. 2208	138,0		N.D.
18/03/16	Mutuo chirografario	2 - CARIPARMA	118,0		N.D.
30/06/09	Mutuo Ipotecario	3 - CARIPARMA stipulato 30/06/2009 N.520	34,00		N.D.
30/06/09	Mutuo Ipotecario	4 - CARIPARMA stipulato 30/06/2009 N.	334,0		N.D.
30/06/09	immobiliare Mutuo Ipotecario	5 - CARIPARMA stipulato 30/06/2009 N.	335,0	ersi i	N.D.
12/07/06	immobiliare Mutuo Ipotecario	519 6 - CARIPARMA stipulato 12/07/2006 N.	397.0		4- 4- 4
04/01/15	immobiliare Carta di credito	7 COMPASS BANCA SPA N.	[10,0		N.D.
	Canta di ciculio	829			N.D.
29/03/04	Apertura di credito in c/c	8 - CARIPARMA FIDO DI CONTO	0,00		N.D.
10/12/10	Mutuo Ipotecario	9 - CARIPARMA N, 230	402,0		N.D.
19/10/12	Carta di credito	10 - Marathon SPV SRL (ex AGOS carta revolving	1.15,00		N.D.
03/04/03	Apertura di credito in c/c	II - CARIPARMA FIDO DI CONTO	0,00	i imp	N.D.
	Tributi	12 - AGENZIA ENTRATE-	0,00		N.D.
	Tributi	RISCOSSIONE 12 - AGENZIA ENTRATE-	0,00		N.D.
	Sanzioni Tributi	RISCOSSIONE 12 - AGENZIA ENTRATE-	0,00		N.D.
	Interessi Tributi	RISCOSSIONE 12 - AGENZIA ENTRATE-	0,00		N.D.
	Aggio	RISCOSSIONE 12 - AGENZIA ENTRATE-	0,00		N.D.
	Aggio	RISCOSSIONE 12 - AGENZIA ENTRATE-	0,00		N.D.
	Cessione del quinto	RISCOSSIONE 13 – Eurocqs + Istituto Finanziario	862,0	741.525 1 1 2	N.D.
20/07/L5	Chirografaria	Europeo		£	4.5
	Credito cambiario Chirografario	14 - MARATHON SPV S.R.L. (ex AGOS cambiali - pratica	165,89	eteli Tou	N.D.

In relazione alla solvibilità negli ultimi cinque anni, i ricorrenti hanno esposto di essere proprietari di un immobile sito in stimato con perizia redatta in data 25.03.2019 in 155.000,00 euro; di un'autovettura Mercedes immatricolata nell'anno 2005 e acquistata nel 2019 al prezzo di 2.000,00 euro che rappresenta anche il valore di mercato; di un'autovettura Micro Compact Car,

immatricolata nell'anno 2000 e acquistata nell'anno 2003 al prezzo di 6.500,00, alla quale è stato attribuito un valore simbolico di 500,00 euro.

Il valore complessivo del patrimonio è stato quindi stimato dai ricorrenti in € 159.801,00, come da tabella che segue:

Valore stimato del patrimonio del Debitore

Valore singio del patrinonio jumbiliare	157.301,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare	2.500,00
Valere complessive del patrimonio	159.801,00
Vulore immobile prima: casa	155.000,00
Valore patrimonio al netto della prima casa	4.801,00

Quanto alle informazioni economico-reddituali, i debitori, entrambi pensionati, hanno percepito nell'anno 2018 un reddito complessivo di € 48.807,00, mentre, con riferimento al dato reddituale medio mensile del 2019, il totale complessivo è di € 4.446,00.

Di seguito i redditi annuali da ultima prospettazione:

	ON SHARESH THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF
Attuale reddito netto mensile del Debitore	2.722,00
Attuale reddito netto mensile del coobbligato	1.724,00
Ulteriore reddito netto mensile	0,00

Per le spese personali parte ricorrente ha dichiarato di sostenere mensilmente spese per un totale di €. 1.683,00 come da seguente tabella

Spese personali	
B) Totale Spese Mensili	1.683,00

così dettagliate:

Descrizione	Importo
Spese mediche	500.00 €
1 ¹²	580,00 €

Spese condominiali	75,00 €
Energia elettrica costo mensile medio	90,00 €
Fornitura gas per la cucina e riscaldamento	137,00 €
Alimenti, detersivi e cura della casa per 2 persone	400,00
Vestiario, biancheria e cura della persona	50,00 €
Consumo idrico	30,00 €
Rc auto quota mensile	100,00 €
Spese manutenzione ordinaria autovettura	115,00 €
Telefono	40,00 €
Tari	66,00 €
Totale spese	1.683,00 €

Nella tabella seguente i ricorrenti hanno rappresentato il rapporto tra reddito disponibile e rate mensili:

Rapporto Rata Reddito Attuale

Reddita ménsile atspanibilé per plané (A-B):	2.763,00
Rain mensile debiti afluah	3.010,89
Rapporto fata reddite disponibile attitale	108,97%
Rapporto gita feddio Milinië	67,72%

Ciò sul presupposto che per reddito medio disponibile debba intendersi la differenza tra il reddito totale mensile dei ricorrenti, pari a €. 4.446,00 e il totale delle spese personali pari a €. 1.683,00.

Sulle ragioni dell'incapacità dei debitori ad adempiere alle obbligazioni assunte, gli stessi hanno evidenziato che il maggior rilievo è stato assunto dalle spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari, quali il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa, tal che il rapporto dello stipendio medio mensile e le rate dei debiti è asceso al 66,71%, superiore al 35%, come definito dalla Banca d'Italia.

Gli istanti hanno quindi concluso di trovarsi in stato di sovraindebitamento.

In ordine alle cause che lo hanno determinato hanno esposto:

a) quanto al partire che lo stesso, quale dirigente di Cariparma, percepiva uno stipendio mensile pari a 3.500,00 euro, e nonostante la malattia, ha continuato a lavorare fino al 2013, assolvendo alle

proprie obbligazioni; successivamente, costretto ad andare in pensione ha visto ridotta la propria capacità retributiva del 22%;

b) che anche la causa di malattia è stata costretta alla pensione anticipata.

Quanto alla proposta di piano formulata, essa prevede a fronte delle attuali rate mensili di 3.010,89 euro, una riduzione con importo di 1.546,05 euro, con un rapporto rata/reddito mensile dall'iniziale 67,72% a 34,68% post omologa.

Più segnatamente, si legge nel ricorso che essa è stata elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, i ricorrenti prevedono la percentuale di soddisfazione indicata nella tabella seguente:

D ch ii. o	Creditive	residiio	%soddisfazione ipolesi Hquidatoria		Yosoddistazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	v. Strateio
Posizione personale	CARIPARMA	9.770,19	0,702%	6,858,67	20,000%	1.954,04	80,000 %
Posizione personale (Chirografario)	2~ CARIPARMA	10.643,41	0,702%	7.450,38	20,000%	2.128,68	80,000 %
Mutuo Ipotecario immobiliare n	3- CARIPARMA stipulato 12/07/2006	5.521,57	100	5.521,57	80,000%	4.417,26	20,00%

						T	т
Mutuo Ipotecario immobiliare erog. 2	CARIPARMA stipulato 12/07/2006	72.683,71	100 -	72.683.71	80,000%	58.146,97	20,00%
(Privilegiato immobiliare)		W4 10 1 7 0		-	90.0000	59 (92 74	20 000/
Mutuo Ipotecario immobiliare erog. 3 (Privilegiato immobiliare)	CARIPARMA stipuluto 12/07/2006	73,104,68	100	73.104,68	80,000%	58.483,74	20,00%
Mutuo Ipotecario immobiliare crog.1 (Privilegiato immobiliare)	6- CARIPARMA stipulnto 12/07/2006	86.573,10	100	86.573,10	80,000%	69,258,48	20,00%
Mutuo Ipotecario immobiliare	8 CARIPARMA	68.585,49	100	68.585,49	80,000%	54.868,39	20,00%
(Privilegiato imm)	N. 230			10 005 50	20.00001	12.258,74	80,000
20% mutuo ipotecario declassato a chiro (Chirografario)	CARIPARMA	61.293,71	0,70%	42.905,60	20,000%	12.236,74	%
Credito cambiurio n.49560459 ceduto	11 Marathon ex Agos cambiali	10.615,3	0,70	7.430,71	20%	2.123,06	80%
Carta di credito del 04/01/2015	12 COMPASS BANCA SPA	2.963,00	0,70%	2074,10	20,00%	592,60	80,00%
Carta di credito n 5 del 19/10/2012 (Chirografario)		2.290,92	0,70%	1.603,64	20,00%	458,18	80,00%
	5432518932032 715						
Tributi n. estralto	AGENZIA	2.631,00	100%	2,631,00	50,00%	1.315,50	50,00%

Tributi n.estrutto (Privilegiato_mobiliare)	AGENZIA ENTRATE-	2.787,76	100%	2.787,76	50,00%	1.393,88	50,00%
Sanzioni Tributi n.estratto (Privilegiato_mobiliare)	16- AGENZIA ENTRATE	834,66	100,00%	834,66	50,00%	417,33	50,00%
Interessi Tributi n.estratto (Privilegiato_mobiliare)	AGENZIA ENTRATE-	251,67	100,00%	251,67	50,00%	125,84	50,00%
Aggio n.estrutto (Chirografario)	AGENZIA ENTRATE-	239,67	100%	239,67	50,00%	119,84	50,00%
Cessione del quinto Chirografaria	19 Eurocqs	41.819,21	0,70%	29.273,44	20,00%	8.364,00	80,00%
Cessione del quinto Chirografuria	20 ISTITUTO FINANZIARI EUROPEO S.p.a.	22.426,00	0,70%	15.698,20	20,00%	4.485,20	80,00%

Nella tabella che segue un prospetto sintetico del consolidamento dei debiti secondo i dettagliati di rimborso come esposti:

Dehito:	Creditore	THE REPORT OF THE PARTY.	o Paga o men fo Inizia	p) cvis to	Prima Ratu	Juporto Rata Mensile Medip	
Posizione personale	CARIPARMA Sconfino + credito al consumo	1,954,04	0,00	84	10/04/2021	25,38	
Posizione personulo (Chirografario)	CARIPARMA Sconfino +	2.218,68	0,00	84	10/04/2021	27,65	
Mutuo Ipotecario immobiliare erog.4 (Privilegiato immobiliare)	CARIPARMA stipulato 12/07/2006	4.417,26	0,00	221	30/04/2021	20,81	
Mutuo Ipotecario immobiliare n. (Privilegiato immobiliare)	CARIPARMA stipulato 12/07/2006	58.146,97	0,00	221	30/04/2021	263,11	
Mutuo Ipotecario immobiliare n .051502/0055	CARIPARMA stipulato 12/07/2006	58.483,74	0,00	221	30/04/2021	264,63	
Mutuo Ipotecario immobiliare n. erog.1 (Privileviato immobiliare)	CARIPARM stipulato il 12/07/2006	A 69.258,48	0,00	221	30/04/2021	313,39	
Mutuo Ipotecario immobiliare n (Privilegiato immobiliare)	CARIPARMA Stipulato il 19/12/2010	54.868,39	0,00	198	10/04/2021	317,74	

20% Mutuo ipotecario declassato a chiro (Chirografario)	CARIPARMA stipulato 30/06/2009	12.258,74	0,00	84	10/04/2021	159,23	
Interessi Tributi n. estratto	17	125,84 -	0,00	72	10/04/2021	1,76	
	AGENZIA						
(Privilegiato mobiliare)	ENTRATE RISCOSSIONE						
Aggio n.estratto	18		0,00	72	10/04/2021	1,68	-
4-1-194 - F8 Au	AGENZIA	119,84 -					
(Chiro)	ENTRATE						
Aggio n.estratto	14		0,00	72	10/04/2021	1,31	
	AGENZIA	93,23 -					
(Chirografario)	ENTRATE						
Tributi n. estratto	14		0,00	72	10/04/2021	18,44	
(Privilegiato mobiliare)	AGENZIA	1.315,50					
	ENTRATE						
Tributi n.estratto	15	1.393,88 -	0,00	72	10/04/2021	19,54	
	AGENZIA						
(Privilegiato mobiliare)	ENTRATE						
# 10 1 2 1 2 1 2 10 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1				
	RISCOSSIONE		ļ				
Sanzioni Tributi	16	417,33	0,00	72	10/04/2021	5,85	
estratto	AGENZIA						
	ENTRATE						
(Privilegiato mobiliare)	RISCOSSIONE						
	11	2.123,06 -	0,00	156	10/04/2021	13,61	
Credito cambiario Chirografario	MARATHON SPV S.R.L. (ex						
20/07/2015							
(Chirografario)	AGOS cambiali pratica						

Cessione del quinto Chirografaria (Chirografario)	19 Eurocqs	8.364,00	00,0	156	10/04/2021	53,61
Cessione del quinto	20 ISTITUTO FINANZIARIO EUROPEO S.p.a	4.485,20	0,702%	156	10/04/2021	28,75
Carta di credito del 04/01/2015 (Chirografario)	12 COMPASS BANCA SPA N. 829	5 9 2 , 6 0	0,00	156	10/04/2021	3,87
Carta di credito n. \$1737 managani il del 19/10/2012 (Chirografario)	13 Marathon SPV SRL (ex AGOS carta	458,18	0,00	: 156	10/04/2021	3,00

Relazione OCC:

Su tale proposta il gestore della crisi ha rappresentato che a suo avviso sussisterebbero i requisiti di ammissibilità di cui alla L. 3/2012, in quanto:

- (i) sotto il profilo oggettivo esiste il sovraindebitamento dei debitori;
- sotto il profilo soggettivo, i ricorrenti sono da considerarsi consumatori e non sono soggetti alle procedure di cui al R.D. n. 267/1942
- (iii) quanto alla meritevolezza, l'indebitamento e l'incapacità di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni non è dovuta a comportamenti negligenti dei ricorrenti che negli ultimi cinque anni non hanno subito protesti e non sono stati ammessi a procedure di composizione della crisi.

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità ad adempiere alle obbligazioni assunte, il professionista ha evidenziato il ruolo di rilievo delle necessità della famiglia, intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Per la condizione di indebitamento in esame, ha ritenuto nello specifico che essa sia imputabile alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari.

Quindi, che i debitori si trovino nello stato definito dall'art. 6 comma 2, per fattori non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili.

In merito alla convenienza della proposta di piano, l'OCC ha sostenuto che la stessa possa essere guardata con favore sia nell'ottica di una tutela del consumatore meritevole, sia per quanto attiene ai tempi e alle possibilità di recupero da parte dei creditori.

Il gestore della crisi, in particolare, ha valutato la convenienza del piano in alternativa all'ipotesi liquidatoria, in quanto, il ricavato della vendita dell'immobile a suo avviso non consentirebbe di soddisfare tuti i creditori, in quanto somma inferiore all'esposizione debitoria, mentre, con il piano del consumatore i creditori vedrebbero ridotto il proprio credito a partire dal momento successivo all'omologazione del piano.

Più segnatamente, l'OCC ha rilevato che l'unico bene di proprietà degli istanti, come dall'allegata visura, risulta essere la civile abitazione sita in transporte di Score Aurunea in transporte sulla base della relazione di stima a firma dell'Architetto transporte di mercato pari ad € 155.000,00.

Ha poi evidenziato che i due mutui sottoscritti in data 12/07/2006 e 10/12/2010 sono stati garantiti dai due immobili presenti nell'allegato A e di proprietà il primo dei sovraindebitati ed il secondo della figlia degli stessi.

Il primo mutuo è riportato in crif e quindi nella tabella 9 ripartito in tre importi e con valore residuo rispettivamente di €.1) 77.167,00, 2) 77.614,00; 3) 91.913,00. Il secondo mutuo ha un valore residuo di €. 68.443,00.

Partendo da un valore pari all'attuale prezzo di vendita di detti beni, il professionista ha precisato "In base all'esperienza dello scrivente in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno 3 esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto. Nel caso di specie pensando verosimilmente a una aggiudicazione del primo bene a 6. 77.500,00 (cioè al terzo esperimento) e del secondo a €. 115.050,00 si presume che il ricavato della vendita degli immobili non consenta in ogni caso di soddisfare tutti i creditori atteso anche la somma che si ricaverebbe è inferiore all'attuale esposizione in conto capitale della debitoria esistente verso i creditori ipotecari; al contrario, con il piano del consumatore i creditori, privilegiati e chirografari, vedranno ridotto mensilmente il proprio credito già a partire dal momento successivo all'omologazione del Piano stesso".

In definitiva, il professionista ha concluso ritenendo sussistere i requisiti di ammissibilità previsti dalla Legge n°3/2012 ossia:

Oggettivo: esistenza del sovraindebitamento e, cioè, di squilibrio patrimoniale che non consente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;

Soggettivo: sovraindebitamento riferito al c.d. "debitore civile", atteso che è evidente che i sig.ri ono da considerarsi consumatori ex Legge 3/2012 e non sono soggetti alle procedure di cui al R.D. n°267/1942;

Meritevolezza: l'indebitamento e, soprattutto l'incapacità di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni, non è dovuta a comportamenti negligenti dei richiedenti che negli ultimi cinque anni non hanno subito protesti e non sono stati ammessi a procedure di composizione della crisi.

Inoltre sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Di seguito le conclusioni rassegnate dall'OCC all'udienza:

"Affinché la S.V. Voglia procedere all'omologa del piano proposto dai Sigg.ri Sig. Administrato, nato a il l'all' or c.f. In quanto a parere dello scrivente, come già ampiamente illustrato, il piano prospettato appare maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che in sede di esecuzione il valore dell'immobile viene abbattuto di almeno il 30% -40%, e non appare in grado di soddisfare il creditore fondiario il quale, invece, attraverso il piano verrebbe soddisfatto in misura significativa (80). Si attenziona all'Organo Giudicate che nelle more dell'omologa del piano, i ricorrenti hanno adempito regolarmente alle obbligazioni nei confronti di Banca progetto SpA e EuroCQS SpA non aggravando ulteriormente la loro situazione debitoria. Si ritiene, inoltre che può considerarsi ragionevole la durata degli obblighi derivanti dal piano alla luce dell'ammontare dell'esposizione debitoria, tenendo conto delle condizioni economiche complessive dei ricorrenti e tenuto conto, infine, dell'età anagrafica degli stessi."

Hanno spiegato opposizione all'omologa:

1) Crédit Agricole Italia S.p.A., il quale ha così concluso:

- precisa preliminarmente che − contrariamente a quanto affermato dall'O.C.C. − le Brevi osservazioni al Piano del consumatore integrato al 18/2/2021 (doc. 3 e 4), depositate dalla Banca per l'udienza del 9/6/2021, risultano attuali e tutt'altro che assorbite dalla comunicazione del 17/12/2020, la quale si riferiva al Piano nella versione originaria al 17/12/2020 e non a quello modificato al 18/2/2021; - ribadisce, circa la valorizzazione del patrimonio del debitore (cfr. pag. 8 del Piano al 18/2/2021), che non è specificata la ratio sottesa alla scelta di attribuire all'immobile di proprietà della figlia dei coningi un valore simbolico pari all'19⁄6 del va-lore di perizia: la circostanza che l'immobile sia gravato da ipoteca in favore della Banca non giustifica il criterio valutativo adottato dai ricorrenti, ma anzi induce a ritenere corretta la scelta di indicare il valore reale ed effettivo del bene; - osserva che il piano di ammortamento ipotizzato nel febbraio del 2022 si basa sulla debitoria esposta all'11/12/2020 (credito ipotecario di complessivi € 306.091,26, nonché un credito chirografario di complessivi € 20.311,39) ed è oggi inattuale atteso che il debito verso la Banca, in ragione del tempo trascorso, registra oggi uno scostamento

debito verso la Banca, in ragione del tempo trascorso, registra oggi uno scostamento significativo per effetto degli interessi legali maturati, pari ad € 20.888,84, per un totale del debito ipotecario di € 326.980,10 (doc. 1); è necessario, quindi, attualizzare il programma di rientro, nel rispetto dei limiti tecnici indicati dalla Banca nelle Note per l'udienza dell'8/10/2020, con particolare riferimento alla necessità di lasciare invariata la periodicità delle rate (cfr. brevi note dell'8/10/2020, sub "punto ii", doc. 2); - deduce, in ordine all'integrazione depositata dall'O.C.C., che il Piano risulta vantaggioso solo per i debitori, atteso che la procedura si trascina dal 2020 e che nel frattempo i coniugi non hanno pagato i loro debiti, così beneficiando di una moratoria in danno dei creditori, ma non è vantaggioso anche per Crédit Agricole Italia S.p.A., la quale non ha potuto in questi anni

tutelare altrimenti il proprio credito - già falcidiato nonostante le garanzie ipotecarie e comunque pregiudicato dalle tempistiche proposte per il rientro, notevolmente dilatate nel tempo - ed ha visto aumentare i costi di gestione del credito; a ciò si aggiunga il fatto che, effettivamente, i coniugi hanno fatto ricorso al credito in modo avventato e non proporzionato alle loro capacità; - osserva, sempre in ordine alle integrazioni depositate dall'O.C.C., che le argomentazioni a supporto del possibile valore di realizzo dei beni gravati da ipoteca in favore di Crédit Agricole Italia S.p.A. risultano generiche, nonché prive di riscontri tecnici che possano conferire loro un adeguato grado di attendibilità: non si rinviene tra la documentazione della procedura la relazione di stima che giustificherebbe il valore di € 155.000,00 e di € 230.000,00 attribuito al patrimonio immobiliare, né sono stati offerti dati e elementi comparativi sul prezzo di vendita di heni con caratteristiche analoghe, che possano giustificare l'ipotesi di realizzo posta a base del Piano. - conclude per l'accoglimento dei rilievi formulati".

 Prexta Società per azioni, società unipersonale, già Eurocqs Società per azioni, società unipersonale con l'Avv. Guido Patarnello che ha così concluso:

" Considerato che in data 08.01.2024 il signor inoltrava alla creditrice Prexta S.p.a. la comunicazione che, qui di seguito, si trascrive "In riferimento alla pratica n.124787, vorrei sottoporre alla Vs attenzione il seguente quesito: qualora il finanziamento fosse stralciato dal piano del consumatore a mio nome, chiedo, a titolo informativo, la disponibilità al rifinanziamento. In caso positivo, resto in attesa dell'evidenza del debito residuo e dell'importo della nuova erogazione. Resto in attesa di un vs. gradito riscontro. Distinti saluti. ". - Rilevato che la scrivente difesa, ritenendo che la predetta richiesta formulata dalla parte istante volta a contrarre un nuovo ed ulteriore debito nonostante la pendenza della presente procedura fosse rilevante nel contesto della complessiva valutazione dei requisiti soggettivi di ammissibilità della presente domanda, ne dava tempestivamente notizia al Gestore con invito a compiere ogni valutazione in merito alla stessa. Visto e considerato quanto sopra Prexta Società per azioni, società unipersonale, già Eurocqs Società per azioni, società unipersonale, ut supra rappresentata e difesa, si oppone all'accoglimento della domanda proposta dai debitori istanti ed insiste affinché vengano accolte le seguenti CONCLUSIONI "Voglia l'ill.mo Tribunale adito, così provvedere e giudicare: - In via principale: Reiterando le argomentazioni svolte e le conclusioni già formulate nella memoria difensiva del 26.02.2021, depositata in data 02.03.2021, richiamate nelle note autorizzate di trattazione scritta datate 10.10.2022 depositate per l'udienza del 19.10.2022, Voglia l'On.le Tribunale adito accertare e dichiarare l'insussistenza della situazione di sovraindebitamento in capo agli odierni ricorrenti e, per l'effetto, dichiarare inamnissibile e/o improcedibile la domanda proposta e respingere la richiesta di omologa del piano del consumatore in esame con ogni conseguente statuizione. - Sempre in via principale: In considerazione del complessivo comportamento assunto dalle parti istanti nella pendenza della presente procedura e, in particolare, in considerazione della predetta richiesta di ulteriore finanziamento formulata dal signor De Gennaro, Voglia l'On, le Tribunale adito ritenere insussistenti in capo alle parti i prerequisiti soggettivi di Legge condizionanti l'accoglimento della domanda dalle stesse formulata. - In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui la domanda formulata in via principale non dovesse trovare accoglimento si chiede che l'On.le Tribunale adito, respingendo ogni contraria istanza, Voglia accertare e dichiarare la mancanza, in capo ai ricorrenti, dei requisiti di accesso alle procedure previste dalla L. 3/2012 e sue successive modifiche e, per l'effetto e per le ragioni di cui in narrativa, respingere la richiesta di omologa del piano del consumatore in esame, con ogni conseguente statuizione. - In via ulteriormente subordinata:

Nella denegata ipotesi in cui la domande innanzi formulate non dovessero trovare accoglimento si chiede che l'On.le Tribunale adito, respingendo ogni contraria istanza, Voglia in ogni caso accertare e dichiarare la mancanza dei presupposti di accoglimento della domanda formulata perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto e per le ragioni di cui in narrativa, respingere la richiesta di omologa del piano del consumatore in esame, con ogni conseguente statuizione"

Tutto ciò posto, il ricorso va accolto, previa rideterminazione del credito di Crédit Agricole.

1) Sulla disciplina applicabile:

In linea preliminare occorre individuare la disciplina applicabile.

Soccorre ai fini quanto da ultimo sostenuto dalla Corte di legittimità, secondo cui " In tema di sovraindebitamento, se il procedimento del piano del consumatore è ancora in corso, in quanto pur essendosi tenuta l'udienza prevista per l'omologazione, il giudice non si sia ancora pronunciato, si applica la disciplina sopravvenuta di cui all'art. 4-ter d.l. n. 137 del 2020, venendo in rilievo il principio di carattere generale - non derogato dalla norma in parola - per cui nell'ipotesi di entrata in vigore di una nuova normativa dispiegante effetti sostanziali o processuali sul rapporto controverso nell'intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione del provvedimento, è dovere del giudice applicare immediatamente la disciplina sopravvenuta mediante i necessari, consequenziali adempimenti. (Cass. civ. Sez. I Ord., 27/07/2023, n. 22890 (rv. 668686-01)

Nella circostanza il ricorso introduttivo del procedimento risale ad epoca antecedente alla novella di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, ma si conclude con la decisione sull'omologa successivamente all'entrata in vigore di tale riforma.

Ebbene, nell'ambito del testo anteriore alla citata novella, l'art. 12 bis co. 3 prevedeva che il giudice potesse omologare il piano del consumatore soltanto in presenza del requisito della "meritevolezza", quando potesse escludersi che il consumatore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (testualmente: il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano).

Viceversa nella sua formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 4 ter del 1 D.L. n. 137 del 2020, art. 4 ter, l'art. 12 bis, comma 2, non contiene più tale previsione e onera il giudice dell'omologa della verifica circa l'ammissibilità e la fattibilità del piano, oltre che dell'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili (testualmente: 3. Verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. ").

D'altra parte l'art. 7, comma 2, lett. d) ter, novellato prevede che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"

Così mutato il perimetro di valutazione del giudice, va precisato che il legislatore ha inteso rendere applicabile le nuove norme ai procedimenti pendenti, stabilendo, poi, che nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 137 del 2020, il debitore potesse presentare, fino all'udienza fissata ai sensi della L. n. 3 del 2012, art. 10, comma 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità della disciplina che era stata introdotta (cit. D.L. n. 137 del 2020, art. 4 ter, comma 3, prima parte, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176 del 2020).

Come detto l'udienza di omologa, poi differita per i chiarimenti richiesti ai debitori ed all'OCC, si è tenuta già ab origine successivamente all'entrata in vigore della disciplina riformata, sicché ad essa occorre riferirsi non solo per la condotta dei proponenti, ma anche per le sanzioni previste per i creditori dall'art. 12 bis, co. 3 bis, secondo cui "Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore".

A conforto della conclusione anche il rilievo che la norma transitoria di cui all'art. 4 ter, comma 3, cit è conforme al principio di carattere generale "secondo cui nell'ipotesi di entrata in vigore di una nuova normativa dispiegante effetti sostanziali o processuali sul rapporto controverso nell'intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione del provvedimento, è dovere del giudice applicare immediatamente la disciplina sopravvenuta mediante i necessari, consequenziali adempimenti" (Cass. 27 luglio 2023, n. 22890; Cass. 18 maggio 2022, n. 16038; Cass. 10 maggio 2016, n. 9367, in motivazione; Cass. 9 maggio 2000, n. 5855).

2. Accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 7, 7 bis, 8, 9.

2.1. Qualità di consumatore di

In primo luogo occorre sottolineare che, ai sensi dell'art. 7 bis della legge 3/2012 (introdotto dal D.L. n. 137/2020), applicabile alla fattispecie per quanto appena precede, "1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune".

Nella circostanza risulta pacifico che i ricorrenti siano coniugi conviventi, per cui legittimati alla proposizione della proposta di piano unico in esame.

Invero, in punto di diritto, nell'ambito della categoria dei soggetti ammessi alla PCC, il legislatore prevede la distinzione tra debitore e debitore-consumatore, rilevante sotto il profilo applicativo dal momento che la L. n. 3 del 2012 prevede distinti procedimenti a seconda della qualità del soggetto sovraindebitato.

In particolare, l'art. 7 definisce consumatore la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Pertanto, la qualità di consumatore non si pone in relazione all'attività svolta ma in ragione del titolo delle obbligazioni inadempiute che hanno determinato lo squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico del soggetto, richiamandosi a sostegno l'art. 7, comma 1, terzo periodo, per il quale "in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'imposta sul

valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento".

Tale norma è specificamente richiamata dall'art. 12 bis, comma 3, ove si prevede, tra le altre condizioni, che il giudice possa disporre l'omologa del piano del consumatore se vi ravvisi "l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo".

Questi crediti, almeno in parte, esprimono una diretta riferibilità socio-economica alle attività d'impresa o professionali, quindi, si deve ritenere che il legislatore ha ritenuto: 1) compatibile la figura del debitore-consumatore con chi svolge attività professionale o imprenditoriale; 2) che il piano predisposto dal consumatore possa prevedere il pagamento dei crediti di cui all'art. 7 cit.

Nello stesso senso, si evidenzia che l'art. 7, comma 2 vieta l'accesso alle procedure (accordo, comma 1 o piano del consumatore, comma 1 bis) "quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo", implicitamente supponendo uno scrutinio possibile solo fra imprenditori commerciali sotto o sopra la soglia di cui all'art. 1 L.F.; l'art. 8, comma 3 bis, ha riguardo (in una disposizione intitolata "Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore") a una proposta di accordo o di piano che può essere "presentata da parte di chi svolge attività d'impresa"; l'art. 9 dettato in tema di "Disposizioni generali" e nella "Sezione prima delle Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento", in relazione al "deposito della proposta" si riferisce, al comma 3, al "debitore che svolge attività d'impresa", imponendogli l'onere di depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con copia conforme all'originale; l'art. 14 quinquies, comma 2 lett. c) stabilisce l'annotazione nel registro delle imprese dell'apertura della liquidazione, vicenda che può derivare anche da una conversione evolutiva o per eventi anomali del piano del consumatore ex art. 14 quater; tra le sanzioni, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), è prevista la punizione del debitore che, al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda (dunque anche del piano del consumatore) sottrae, occulta o distrugge, anche in parte, la "propria documentazione contabile".

Pertanto, il Tribunale ritiene che l'unica interpretazione sistematica del concetto di consumatore sia quella del soggetto il cui squilibrio patrimoniale ed economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo un'insolvenza qualificata.

Con riferimento al presente procedimento, è evidente che il sovraindebitamento dei ricorrenti trovi la propria ragion d'essere in esigenze di carattere strettamente personale e familiare (quali spese mediche e per un'esistenza dignitosa) e riguardi debiti rispetto ai quali sia emersa una successiva incapacità di adempiervi regolarmente per le ragioni esaminate in dettaglio come segue.

Nessun dubbio, quindi, che gli odierni istanti siano da qualificare come debitori-consumatori.

1.2. Situazione di sovraindebitamento.

Il legislatore definisce espressamente il concetto di "sovraindebitamento" come "La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle".

La prima questione che si è posta ha quindi riguardato il reale significato di tale nozione e, precisamente, se lo stesso coincida con il concetto di insolvenza previsto dall'art. 5 R.D. 267/42.

Secondo la tesi che appare preferibile il legislatore con il termine sovraindebitamento ha riprodotto, sia pur con un lemma differente, proprio il concetto giuridico di cui all'art. 5 citato.

Più precisamente, l'art. 6 della legge 3/12 ha accolto un concetto dinamico d'insolvenza.

Infatti, quando parla di "Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte" la disposizione impone al giudice la verifica della situazione d'illiquidità del debitore e, di seguito, quando fa riferimento alla "rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente", impone un giudizio di tipo prognostico al fine di verificare se, sulla base delle fonti di reddito presenti e future del debitore questi potrà procedere con regolarità al pagamento dei propri creditori.

Nel caso di specie, sulla base della relazione dell'O.C.C., cui sul punto si rinvia, deve ritenersi sussistente una situazione d'impossibilità dei ricorrenti di soddisfare integralmente ed alle scadenze previste di soddisfare i propri debiti.

Ed invero, essi vantano un patrimonio costituito in un solo immobile, stimato in € 155.000,00 come da perizia depositata in atti (all. 4 a), peraltro oggetto di garanzia ipotecaria, nonché di due autovetture risalenti e di scarso valore.

D'altra parte, dal ricorso e dalla documentazione prodotta dagli istanti, emerge una notevole contrazione della capacità reddituale complessiva a partire dal 2013.

Nello specifico, al ricorrente risulta essere stata diagnosticata una sclerosi multipla ad andamento recidivante-remittente, come da certificazione (all. 7 a) del 2018.

Da tale certificazione emerge un aggravamento della malattia, diagnosticata dal 1997, tale da indurne il riconoscimento d'invalidità civile all'80% nel 2008 e, soprattutto, la necessità di un pensionamento anticipato nel 2013.

Per l'effetto, egli ha subito una contrazione reddituale notevole laddove, in qualità di percepiva in precedenza 14 mensilità più premi di bilancio per uno stipendio netto mensile pari a €. 3.500,00.

A riprova di ciò egli ha prodotto il modello 730/2014 anno, che evidenzia un reddito di €. 56.036,00, mentre il reddito evidenziato dal mod.730-2019 anno 2018 e dal CUD 2019 anno 2018 riporta un reddito di €. 35.040,00, con un calo di €. 20.996,00.

La ricorrente sua volta, a causa del distacco totale della retina, come da documentazione ospedaliera (referto ospedale di Cassino cfr. all. 9 a), dal 2007 è pensionata.

Ciò posto questo appare il Rapporto Rata - Reddito Attuale per i ricorrenti.

网络拉拉斯克斯斯克斯克 经自然证明 医克勒斯氏征 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性	
Redulto mensile disponibile per piano (A-B)	2,763,00
But the first of the second	A CONTRACT OF A



In altri termini, già di per sé i ratei mensili per i mutui, i finanziamenti e le altre spese dettagliate ut supra, arrivano a coprire oltre il 67% della capacità reddituale dei proponenti.

Il rapporto sale ulteriormente se si ha riguardo alle spese mediche che gli istanti sono costretti a sborsare per le rispettive patologie che, sommate alle altre uscite necessarie a fronteggiar le spese correnti, portano ad un saldo addirittura negativo tra entrate ed uscite mensili.

È pertanto evidente che esista il requisito oggettivo richiesto e che, quindi, sia destituita di fondamento la contestazione sollevata in proposito da Prexta.

1.3. Sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 L. 3/12.

Con riferimento alle prescrizioni dettate dall'art. 7 L. cit. il giudice rileva che dall'esame degli atti e, in particolare dalla relazione dell'Organismo della Composizione della Crisi, risulta che i ricorrenti:

- a) hanno fornito tutta la documentazione utile al fine di ricostruire in maniera completa la sua situazione economica e patrimoniale;
- b) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel Capo II della L. n. 3/2012;
- c) non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L. n. 3/2012;
- d) non hanno subito, per cause allo stesso imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del Consumatore;
- e) non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

È stata depositata dall'O.C.C. la relazione di cui all'art. 9 comma 3 bis L. 3/12

1.3.1. Piano proposto dalla parte.

Il piano proposto è ammissibile.

Occorre premettere, che come ricordato dalla Suprema Corte "il tribunale, in sede di eventuale omologazione, ha, innanzitutto ed inesorabilmente, da riscontrare che il "piano" proposto dal consumatore sia idoneo ad assolvere concretamente la (delineata) funzione causale che gli è astrattamente ed inderogabilmente propria ovvero che il "piano" sia "giuridicamente fattibile" (cfr. Cass. 15.6.2020, n. 11522, seppur in tema di concordato preventivo, secondo cui la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postula che il sindacato del tribunale riferito alla prima appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentri sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati) Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 03/06/2022) 26-09-2022, n. 28013).

La prima questione che si pone con riferimento al piano del consumatore, allora, è rappresentata dai criteri in base ai quali il Tribunale debba giudicare la legittimità del programma di soluzione della situazione di sovraindebitamento, con riferimento al tempo di esecuzione del piano e alla percentuale di soddisfazione dei creditori

Questo giudicante ritiene che tale problema debba essere risolto, in assenza di una norma che fissi limiti precisi, in base al principio del miglior soddisfacimento del ceto creditorio che ha il proprio fondamento nell'art. 2740 c.c.

L'art. 2740 c.c. dispone che "1. Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 2.Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge".

È stato osservato in dottrina che il principio della responsabilità patrimoniale è una regola operativa che "presidia dall'esterno il buon funzionamento del rapporto obbligatorio e ne assicura comunque il risultato utile anche contro l'inerzia o la cattiva volontà del debitore...esponendo i beni di quest'ultimo...all'azione esecutiva promossa dal creditore".

La disposizione in esame fissa un collegamento funzionale tra la responsabilità patrimoniale e l'interesse del creditore, quindi, è necessario sempre verificare come il patrimonio del debitore, nella sua composizione di beni, presenti e futuri, possa realizzare il miglior interesse per il ceto creditorio.

Con riferimento alla questione in esame, il principio del miglior soddisfacimento del ceto creditorio impone al Tribunale di valutare comparativamente:

-la percentuale di soddisfazione del ceto creditorio previsto nel piano e quello previsto nell'alternativa procedura di esecuzione individuale. Ed invero, si deve escludere che il giudizio di comparazione possa essere viceversa rappresentato dalla percentuale di soddisfazione nell'alternativa procedura di liquidazione di cui all'art. 14 ter e undecies L. n. 3/12, trattandosi di una soluzione meramente astratta che dipende dall'iniziativa del debitore ovvero dall'esito negativo del piano;

- con riferimento alla durata del piano, un termine che garantisca in proporzione una percentuale di soddisfazione superiore per i creditori.

In ordine a tale durata ed alla impossibilità di definirla astrattamente ed a priori, la conclusione che precede trova conforto in un recente arresto della Suprema Corte, secondo cui "Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della L. n. 3 del 2012, e di là dalle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data loro la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore. Deve ritenersi omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla

proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura" (Cass. civ. Sez. I Ord., 21/02/2024, n. 4622).

Ciò posto, il piano qui prevede una riduzione delle rate mensili da € 3.010,89 ad € 1.546,05, tal che il rapporto rata/reddito – al netto delle spese dei ricorrenti – possa scendere dall'iniziale 67,72% a 34,68% post omologa.

In considerazione di quanto ivi previsto, si prevede la percentuale di soddisfazione dei creditori nella misura di cui alla tabella seguente:

D	Creditore	Debito residuo	Vesoddisfazionę ipotesi liquidatoria	Valere del Delifo ipotesi	Meadilisfazion ipotesi piano	Valore del Debrio consolidato	Stralein
Posizione personale (Chirografurio)	CARIPARMA	9.770,19	0,702%	6.858,67	20,000%	1.954,04	80,000 %
Posizione personale	2-	10.643,41	0,702%	7.450,38	20,000%	2.128,68	80,000 %
Mutuo Ipotecario immobiliare erog.4	3 – CARIPARMA stipulato 12/07/2006	5.521,57	100	5.521,57	80,000%	4.417,26	20,00%
Mutuo Ipotecario immobiliare erog. 2	4 – CARIPARMA stipulato 12/07/2006	72.683,71	100	72.683,71	80,000%	58.146,97	20,00%
Mutuo Ipotecario immobiliare n	5 – CARIPARMA stipulato 12/07/2006	73.104,68	100	73.104.68	80,000%	58.483,74	20,00%

Mutuo Ipotecario immobiliare n. 05/502/6 crog. 1 (Privilegiato	6 ~ CARIPARMA stipulato 12/07/2006	86.573,10	100	86.573,10	80,000%	69.258,48	20,00%
Mutuo Ipotecario immobiliare	8 CARIPARMA	68.585,49	100	68.585,49	80,000%	54.868,39	20,00%
(Privilegiato imm)	N. 230						
20% mutuo ipotecario declassato a chiro (Chirografario)	CARIPARMA	61.293,71	0,70%	42.905,60	20,000%	12.258,74	80,000 %
Credito cambiario n.49560459 ceduto	11 Marathon ex Agos cambiali	10.615,3	0.70	7.430,71	20%	2.123,06	80%
Carta di credito del 04/01/2015	12 COMPASS BANCA	2.963,00	0,70%	2074,10	20,00%	592,60	80,00%
Carta di credito n. del 19/10/2012 (Chirografario)	AGOS carta revolving	2.290,92	0,70%	1.603,64	20,00%	458,18	80,00%
Tributi n. estratto	14- AGENZIA	2.631,00	100%	2.631,00	50,00%	1.315,50	50,00%
(Privilegiato mobiliare) Tributi n.estratto (Privilegiato mobiliare)	ENTRATE- 15 – AGENZIA ENTRATE	2.787,76	100%	2.787,76	50,00%	1.393,88	50,00%
Sanzioni Tributi n. estratto (Privilegiato mobiliare)	16 AGENZIA ENTRATE RISCOSSION	834,66	100,00%	834,66	50,00%	417,33	50,00%

Interessi Tributi estratto	17 - AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONE	251,67	100,00%	251,67	50,00%	125,84	50,00%
Aggio n.estratto (Chirografario)	18 - AGENZIA ENTRATE-	239,67	100%	239.67	50,00%	119,84	50,00%
Cessione del quinto Chirografaria	19 ~ Eurocqs	41.819,21	0,70%	29.273,44	20,00%	8.364,00	80,00%
Cessione del quinto Chirografaria	20 ISTITUTO FINANZIARI EUROPEO S.p.a.	22.426,00	0,70%	15.698,20	20,00%	4.485,20	80,00%

In altre parole, il piano prevede una soddisfazione parziale del debito garantito da ipoteca (nella misura dell'80% del totale), la soddisfazione al 50% del debito privilegiato e del 20% del debito chirografario.

Quanto ai tempi di soddisfazione il rimborso è previsto secondo lo schema riportato a pagina 9 del presente provvedimento, rivisto considerando la partenza alla data di omologa.

Va considerato, al riguardo, che l'OCC ha attestato che "nelle more dell'omologa del piano, i ricorrenti hanno adempito regolarmente alle obbligazioni nei confronti di Banca progetto SpA e EuroCQS SpA non aggravando ulteriormente la loro situazione debitoria".

Viceversa, quanto al credito di Crédit Agricole, esso deve essere precisato – come richiesto dalla banca e senza contestazioni sul punto dei ricorrenti – nella misura di € 306.091,26 con privilegio ipotecario e di € 20.311,39 in chirografo, pur dovendo rimanere inalterate sia le percentuali satisfattorie previste, che la durata immaginata.

Quest'ultima – come pure ritenuto dall'OCC- può considerarsi ragionevole "alla luce dell'ammontare dell'esposizione debitoria, tenendo conto delle condizioni economiche complessive dei ricorrenti e tenuto conto, infine, dell'età anagrafica degli stessi".

Invero la durata del piano consente di realizzare la migliore soddisfazione dei creditori.

Stante l'opposizione articolata anche su tale aspetto dalla stessa Credit Agricole, non va dimenticato che "al fine dell'accertamento del requisito di ammissibilità che al creditore ipotecario "sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile ... in caso di liquidazione", di cui all'art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 3 del 2012, il confronto tra quanto offerto al creditore ipotecario con la proposta d'accordo e quanto da lui "realizzabile ... in caso di liquidazione" deve essere svolto tenendo conto anche del valore dei diritti che, seppure alienati dal debitore, potrebbero ancora essere aggrediti dal creditore ipotecario per soddisfare il suo credito, il quale perderebbe invece tale potere in caso di omologazione dell'accordo " (cos) Cass. civ. Sez. I Ord., 14/02/2023, n. 4613).

La valutazione dell'alternativa liquidatoria in ipotesi – quale la presente – in cui per lo stesso credito ipotecario non venga prevista soddisfazione integrale, va quindi compiuta tenendo conto del valore complessivo dei beni aggredibili dal creditore.

Nella circostanza la garanzia ipotecaria concessa a Crédit Agricole coinvolge anche un immobile della figlia dei ricorrenti rispetto alla quale - rivestendo ella la figura di terza datrice d'ipoteca – la banca ben potrebbe agire in via esecutiva.

Ebbene, nonostante l'estensione oggettiva dell'alternativa liquidatoria nei termini appena chiariti, essa non appare maggiormente favorevole per il creditore.

A ben vedere, pur senza alcun abbattimento del valore periziato dei beni (€ 85.668,00 per l'immobile della datrice d'ipoteca ed € 155.000,00 per l'immobile dei ricorrenti, oggetto di stima specifica e senza contestazione in merito da parte dei creditori a denegarne la reale attendibilità) e pur potendosi ragionevolmente prevedere un'aggiudicazione eventuale dei medesimi in sede esecutiva dopo almeno la seconda asta, con i ribassi conseguenti – circostanza che realisticamente (e quasi notoriamente: art. 115, comma 2, c.p.c.) si concretizza con frequenza assai maggiore rispetto alla previsione di un'aggiudicazione al primo tentativo per un prezzo corrispondente alla base d'asta - ciononostante l'importo assicurato al creditore con il piano appare di maggiore entità.

Ed invero il gestore della crisi ha riferito al riguardo:

- a) che il primo mutuo era riportato in crif e quindi nella tabella 9 del ricorso, come ripartito in tre importi e con valore residuo rispettivamente di €.1) 77.167,00, 2) 77.614,00; 3) 91.913,00.;
- b) che il secondo mutuo aveva un valore residuo di €. 68.443,00.

Quindi, tenendo conto anche della precisazione degli importi operata su istanza di Crédit Agricole, l'ammontare della pretesa con grado ipotecario, come falcidiata, di per sé assorbirebbe completamente il valore dei beni di cui alle perizia in atti pur nell'ipotesi di una loro vendita forzata senza alcun ribasso; laddove la parte degradata a chirografo non riceverebbe alcuna soddisfazione.

Da qui la conclusione del carattere sfavorevole dell'alternativa liquidatoria al piano.

In ordine alla moratoria ultrannuale, pure prevista a danno del creditore ipotecario, va rilevato "che il piano del consumatore ha natura negoziale e persegue un duplice scopo: limitare il ricorso a procedure demolitorie, garantendo ai creditori un soddisfacimento anche solo parziale e consentire al debitore di ottenere il beneficio dell'esdebitazione senza attendere il corso della liquidazione. Ciò posto, è possibile prevedere un termine di pagamento ultrannuale, purché ai creditori privilegiati sia data la possibilità di esprimersi sulla convenienza della proposta" (Cass. civ. Sez. I Ord., 21/02/2024, n. 4622).

Per vero è ormai orientamento consolidato della Corte di legittimità, ripreso anche nell'arresto appena richiamato, (si vedano anche Cass. n. 17834/19; n. 17391/20; n. 22291/20), quello secondo cui nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, e di là dalle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data loro la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Ebbene, qui Crédit Agricole al fine ha negato il suo consenso alla moratoria ultrannuale.

Cionondimeno, come visto, tale dissenso non appare accoglibile favorevolmente, se si pone mente all'evidenza che il piano, con la durata e la falcidia previste, consentirà una soddisfazione del credito in misura superiore a quella realizzabile con l'esecuzione forzata sui beni posti a garanzia dell'esposizione debitoria dei ricorrenti.

1.3.3. La colpa grave.

Il Tribunale osserva che non ricorre nel caso in esame la condizione ostativa all'omologa di cui all'art. 7 co. 2 L. n. 3/12 e cioè che il consumatore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Prima della novella del 2020, l'art. 12 bis co. 3 della legge 3/12 disponeva che ai fini dell'omologa del piano il giudice doveva escludere che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

La colpa grave prevista dall'art. 7 novellato rappresenta condizione ostativa alla regolazione della crisi da sovraindebitamento anche ai sensi dell'art. 69 CCII.

Ebbene, sostiene in generale la giurisprudenza di merito che "Il consumatore è tenuto, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, ad effettuare una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo il futto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento. Ne consegue che, nella valutazione della gravità della colpa, il Giudice debba limitarsi al profilo oggettivo della violazione della regola cautelare, senza alcun accertamento di eventuali condizioni psichiche che abbiano reso in concreto particolarmente arduo per l'agente conformare la propria condotta a detta regola" (Trib. Salerno, 14 aprile 2022, Est. Jachia).

Tuttavia, non può tacersì come la modifica normativa abbia ritenuto rilevante – per escludere l'accesso al piano del consumatore – un comportamento consapevole del debitore che, pur senza la volontà di creare la condizione di sovraindebitamento, abbia operato con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti.

In altre parole "l'accesso alla procedura risulta consentito non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiano del tutto privi di giustificazione razionale, i quali devono essere valutati comparando tale condotta non già con quella dell'uomo avveduto e prudente, bensì con quella dell'uomo di minima diligenza, in quanto la legge individua quale condizione ostativa la sola "colpa grave" (così Trib Avellino 11 aprile 2024).

Con riferimento specifico al sovraindebitamento da ricorso ai finanziamenti nel mercato creditizio con l'espressione "determinato" l'art. 12 bis co. 3 bis della legge 3/2012 fà riferimento a una relazione giuridica tra condotta del debitore ed evento in cui il comportamento del consumatore si pone come causa esclusiva della situazione di squilibrio economico.

Invero, la disposizione in esame deve essere letta in modo coordinato con l'art. 124 bis co. 1 TUB che stabilisce: "1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente 2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito

creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito. 3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo".

Il legislatore prevede, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire dal cliente, anche tramite la consultazione di banche dati pertinenti, adeguate informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente il mutuo, sia nell'ipotesi di accensione che di modifica del quantum del credito erogato.

Da un lato, quindi, non sussiste la condizione ostativa della colpa grave nell'ipotesi in cui il consumatore abbia riposto un ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati, laddove essi siano tenuti a compiere i controlli previsti dall'art. 124 bis T.U.B. al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza.

Dall'altro la violazione di tale dovere priva di legittimazione all'opposizione l'istituto finanziatore, ai sensi dell'art. 12 bis co. 3 bis cit.

Va ricordato, al punto, che la norma sull'obbligo di verifica del merito creditizio risale alla dir. n. 48/2008 CE che ha richiesto che i creditori non concedano prestiti a soggetti sprovvisti di merito creditizio (Considerando 26).

Il principio è stato quindi declinato in una serie di obblighi di informazione e di assistenza precontrattuale, tra i quali quello di verifica del «merito creditizio del consumatore» (art. 8) e di messa a disposizione del consumatore di «chiarimenti adeguati» (art. 5, comma 6°).

In questo modo, pur non escludendo la necessità di una condotta responsabile, la dir. n. 48/2008 CE ne ha modificato la portata, richiedendo - ai fini della valutazione del carattere responsabile dell'erogazione del credito - alcune verifiche sul soggetto richiedente e della preventiva messa a disposizione di quest'ultimo di una serie di informazioni

Si è così affermato il principio del "prestito responsabile", con i conseguenti dubbi sulle implicazioni derivanti dalle violazioni delle suddette prescrizioni, recepite nell'art. 124 bis cit., introdotto dal d. legis. 13.8.2010, n. 141, attuativo della normativa comunitaria in tema di credito al consumo.

A prescindere da quanto si dirà sul punto più avanti, la norma ha stabilito - come visto - che sia Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detti disposizioni attuative del presente articolo. Ciò è avvenuto con due circolari ("Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013)" e alle "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (Circolare n. 288 del 3 aprile 2015) ulteriormente modificate nel 2016 per dettare le regole relative alla valutazione del merito di credito del consumatore e quelle concernenti la valutazione degli immobili ex artt. 120 undecies e 120 duodecies TUB.

Nell'attuare le richiamate disposizioni del TUB la BdI ha anche tenuto conto degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE) sulla valutazione del merito creditizio, che forniscono una serie di indicazioni sull'obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore.

L'ABE ha previsto, nello specifico, che "nel valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito, il creditore dovrebbe tenere in considerazione fattori rilevanti che potrebbero influenzare la capacità di adempimento del consumatore, senza introdurre oneri indebiti e indurre rischi di sovra-indebitamento. I fattori in questione possono includere oneri ulteriori per il servizio del debito, i relativi tassi di interesse e la quota capitale del debito, pregressi mancati pagamenti, tasse e assicurazioni direttamente collegate al credito, ove note. 4.2 Il creditore dovrebbe adottare solide procedure per valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito e mantenere aggiornata la documentazione relativa a dette procedure. Il creditore dovrebbe rivedere tali procedure a intervalli regolari. 4.3 Se la durata del prestito si estende oltre l'attesa età pensionabile del consumatore, il creditore dovrebbe tenere in debito conto l'adeguatezza del reddito presumibile del consumatore e la sua capacità di continuare ad adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito dopo il pensionamento. 4.4 Il creditore dovrebbe garantire che la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito non si basi su un atteso significativo incremento del reddito del consumatore, a meno che la documentazione non fornisca sufficienti elementi in tal senso. Orientamento 5 - Valutazione degli impegni finanziari già assunti dal consumatore e delle altre spese non discrezionali 5.1 Nel valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito, il creditore dovrebbe tenere ragionevolmente in considerazione gli impegni finanziari già assunti dal consumatore, quali le obbligazioni in essere, e le altre spese non discrezionali dello stesso, incluse la verifica e la valutazione delle spese di sostentamento".

In base a quanto esposto, appare evidente che la concessione, l'estensione della durata o l'ampliamento del quantum di un finanziamento, richiedano un'istruttoria approfondita del finanziatore che abbia ad oggetto quanto indicato dalla Bdl e dall'ABE, dalla capacità di adempiere in ragione della capacità di reddito, degli impegni finanziari già assunti, delle spese non discrezionali, dei fattori di rischio di sovraindebitamento attuali; con il dovere di aggiornare tali indagini in costanza dei rapporti, fruendo comunque della banche dati (private e volontarie, come la CRIF o istituzionali, con CR) disponibili per le indagini inziali e per quelle successive.

La ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto.

In coerenza con la *ratio* della norma diretta alla tutela d'interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba rigettare la richiesta di finanziamento.

Il logico corollario è che nel caso in cui sia violato l'art. 124 bis TUB, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento può essere inteso riconducibile in relazione causale all'intermediario finanziario.

Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento è previsto ex legis la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore.

In alternativa, la violazione dell'art. 124 bis TUB può comunque rilevare per escludere la colpa grave del consumatore.

Questo giudicante, come preannunziato, più precisamente ritiene che essa sia esclusa nelle ipotesi di accesso al credito sul presupposto dell'affidamento che il consumatore pone sull'operato del finanziatore.

In altre parole, il grado di colpa del consumatore – quando non ascenda a dolo o mala fede – può intendersi eliso o attenuato in ipotesi di concorrente violazione da parte del finanziatore delle disposizioni sulla valutazione del merito creditizio.

A prescindere dalle conseguenze risarcitorie cui potrebbe dar luogo detta violazione e delle sanzioni di tipo processuale oggi previste in tal caso dall'art. 12 bis legge 3/2012 e, oggi, dall'art. 69, co. 2, CCII.

Ebbene, per quanto concerne la debitoria dei ricorrenti, va detto come essa sia stata assunta - quanto ai mutui ipotecari - tra il 2006, il 2009 ed il 2010, ovvero prima dello shock esogeno causato dall'aggravamento della malattia del e dal suo conseguente pensionamento.

A carico degli istanti vi sono due mutui chirografari stipulati nel 2016 per consolidare le pregresse esposizioni.

Si tratta, tuttavia, di finanziamenti accesi (a condizione reddituale modificata) con la stessa Cariparma, già titolare dei mutui ipotecari.

In altre parole, il finanziatore doveva avere ben nota la condizione economica e finanziaria dei richiedenti nonché lo stato del rimborso dei mutui, tal che avrebbe dovuto valutare approfonditamente (ai sensi dell'art. 124 bis cit.) se concedere l'accesso al credito.

La condotta tenuta dalla banca nella circostanza, erogando i mutui, può ritenersi allora che scrimini quella degli odierni ricorrenti, escludendo che l'aggravamento della loro situazione debitoria sia imputabile a relativa colpa grave nell'accezione visitata.

In definitiva, il ricorso va quindi accolto con rigetto delle opposizioni formulate (salvo che per la rideterminazione del credito di Crédit Agricole).

Stante il tenore della motivazione, caratterizzato da un parziale accoglimento delle contestazioni sollevate sull'ammontare dei crediti e, comunque, dall'applicazione alla decisione della novella intervenuta in itinere, sussistono ragioni di rito per la compensazione delle spese.

P.Q.M.


letti gli artt. 12 bis co. 3, 12, ter, 13 l. 3/2012,

accoglie parzialmente l'opposizione di Credit Agricole, rigettandola per il resto;

rigetta le ulteriori opposizioni;

per l'effetto,

OMOLOGA



2) dà atto che dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

DISPONE

il divieto per l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano,

la pubblicazione del piano nella apposita sezione del sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con oscuramento dei dati sensibili ivi contenuti (origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici e biometrici, salute, vita e orientamento sessuale, nominativi dei figli se minorenni), e che gli atti della procedura restino pubblicati esclusivamente per il tempo di durata della stessa, provvedendo alla loro cancellazione e/o distruzione da parte dell'OCC successivamente alla conclusione o alla estinzione della procedura;

che il Gestore della crisi controlli l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dalla proponente.

Compensa le spese.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai proponenti ed all'OCC

Santa Maria Capua Vetere, 16 maggio 2024

Il Giudice

Dott. Enrico Quaranta